

N. R.G. 2565/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mariapia Parisi Presidente

dott. Melania Bellini Consigliere

dott. Eugenio Briatico Consigliere Ausiliario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **2565/2010** promossa da:

PARMA GESTIONE ENTRATE S.P.A. (C.F. 02388260347),

con il patrocinio dell'avv. ... -; ,

APPELLANTE

contro

NI ALFREDO DITTA INDIVIDUALE (C.F.),

con il patrocinio dell'avv. PICCININI FERDINANDO e dell'avv. ,

TA ROBERTO DITTA INDIVIDUALE (C.F.),

con il patrocinio dell'avv. ZANLARI MARCO e dell'avv. ,

APPELLATO

Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 9.5.2017, sulle seguenti

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di opposizione a ingiunzione fiscale proposta innanzi il Tribunale di Parma la ditta Ni si opponeva alla riscossione ex R.D. n. 639/1910 da parte di Parma Gestione Entrate della somma di € 4.037,51 richiesta quale costo di attività di lavaggi e disinfezione di autocarri presso il Mercato del Bestiame del Comune di Parma.

L'ingiunta eccepiva il difetto di legittimazione del Comune alla riscossione e nel merito chiedeva di accertare la non debenza delle somme.

Si costituiva l'opposta Parma Gestione Entrate che chiedeva la chiamata in causa della Cooperativa Lg scarl e del Comune di Parma.

Analogo opposizione innanzi il medesimo Tribunale proponeva Ta Roberto a seguito della notifica dell'ordinanza ingiunzione per la somma di € 6.201, 13 per il pagamento dei medesimi servizi. Anche in questa causa Parma Gestione Entrate veniva autorizzata a chiamare in causa la Cooperativa Lg.

Il Comune di Parma rimaneva contumace mentre si costituiva la Cooperativa Lg.

Riunite le cause veniva successivamente estromessa dal giudizio, a seguito di rinuncia accettata , la terza chiamata Cooperativa Lg.

Esperita la fase istruttoria di cui alle memorie ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 25/5/10 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.

Con sentenza n. 1297/2010 emessa in data 14.1.2010 e depositata in data 15.10.2010 il Tribunale di Parma accoglieva entrambe le opposizioni proposte da Ni Alfredo quale titolare della "Ag" e da Ta Roberto, condannando i convenuti in solido alle spese.

A sostegno della propria motivazione riteneva il Tribunale la mancanza di prova della pretesa del Comune di Parma, non risultando i documenti a sostegno dell'opposizione idonei a supportare la pretesa del Comune al pagamento dei servizi.

Avverso tale sentenza proponeva appello Parma Gestione Entrate S.p.A. lamentando in primis la violazione degli artt. 112 e 101 c.p.c. in quanto, stante l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto limitarsi ad accertare se gli opposenti avessero usufruito o meno della stazione di lavaggio del bestiame. Quale secondo motivo lamentava che, stante la natura dell'opposizione di cui al r.d. 639/1910, l'ingiunzione non può equipararsi ad un decreto ingiuntivo e pertanto l'onere della prova spetta all'opponente. Quale terzo motivo lamentava una contraddittoria valutazione delle prove documentali.

Si costituivano in giudizio parti appellate chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.

All'udienza del 9.5.2017 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

L'appello è infondato e va respinto

Va disatteso il primo motivo di appello con il quale l'appellante lamenta un vizio di ultrapetizione contenuto nella impugnata sentenza relativo alla eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dagli opposenti, detto motivo va respinto.

Preliminarmente va rammentato che nel merito dell'opposizione parte opponente sollevava sia eccezione di carenza di legittimazione passiva e sia eccezione di carenza di legittimazione attiva del Comune di Parma nell'emissione dell'ingiunzione; quest'ultima accolta dal Giudice.

Per quanto riguarda la prima eccezione, peraltro solamente evidenziata nelle argomentazioni ma mai formalmente richiesta sia nelle conclusioni in atti che nel foglio di precisazione delle conclusioni, dalla motivazione della sentenza si deve rilevare come il Giudice di prime cure l'abbia ritenuta assorbita entrando nel merito della vicenda, ove in particolar modo ha ritenuto la mancanza della prova da parte dell'appellante.

Per quanto attiene al secondo motivo di appello anch'esso va respinto.

Vero è che il giudizio relativo all'opposizione ad ingiunzione fiscale è un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato, nel quale, a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la posizione dell'attore in senso formale e in senso sostanziale, sicché su di lui grava l'onere della prova. Sta di fatto, comunque, che tale onere probatorio va tuttavia inteso con riferimento alle argomentazioni a sostegno della confutazione della pretesa creditoria ex adverso azionata con l'ingiunzione fiscale, ma non esonera di certo il soggetto emittente della ingiunzione a produrre ogni documentazione probante il credito così azionato. (Corte d'Appello Roma, Sezione 1 civile - Sentenza 17 ottobre 2011, n. 4295).

Orbene, nel caso di specie, questi ultimi hanno correttamente allegato che la pretesa della P.A. è priva di prova ed hanno contestato la valenza probatoria dei *documenti prodotti dall'ingiungente*.

In particolare dalla documentazione allegata agli atti è emerso che l'ingiunzione si fondava su prospetti prodotti in copia e definiti quali "schede lavaggio concessionario". Si tratta di un elenco- intitolato "lavaggi macello"- contenente di date e orari in ordine cronologico. Su ciascun foglio risulta posto un timbro "Cooperativa Lg" e sopra il timbro una sigla non comprensibile. Una di queste schede riguarda il cliente Ta (doc. 5 causa n. 6095-07 causa riunita), l'altra scheda (doc.5 causa 6093-07) riguarda invece il cliente Ag di cui Ni Alfredo stante a quanto indicato sulla ingiunzione, dovrebbe essere il titolare.

Ma circostanza ancor più palese, è che le schede non riportano alcuna sottoscrizione o dichiarazione da parte degli opposenti.

Se ne desume che tale documentazione è del tutto inidonea a supportare la pretesa del Comune al pagamento dei servizi, con la conseguenza che gli opposenti hanno adeguatamente assolto l'onere probatorio contestando la valenza probatoria delle schede a sostegno dell'ingiunzione.

Per quanto riguarda, infine, il terzo motivo lo stesso va rigettato.

Fatto salvo quanto già evidenziato in merito alla insufficiente documentazione di parte appellante, appare opportuno evidenziare preliminarmente la prova fornita relativa a due contestazioni rivolte alla P.A. dalla totalità degli operatori del Macello.

Per l'esattezza gli operatori lamentavano e segnalavano: "di non aver mai ricevuto nessuna prestazione di servizi", "di non aver mai ricevuto dal concessionario del servizio informazioni

attendibili e chiare in ordine alle tariffe applicate”, “di non aver mai ricevuto alcun certificato comprovante /’avvenuto lavaggio e disinfezione”; e ancora “nella fattura è inclusa la tariffa dell’avvenuta disinfezione, servizio questo mai effettuato”, “a nessuno di noi (operatori) è mai stata rilasciata una bolla-ricevuta di avvenuto lavaggio e disinfezione”. Inoltre che nessun operatore comunale, o comunque addetto, era presente sul posto.

Ad analoga considerazione si giunge anche in merito alle dichiarazioni testimoniali rese in analoga opposizione innanzi il Giudice di Pace di Parma, prodotte in atti, e di cui parte appellante fa menzione nel proprio atto di appello.

In particolare il teste ..., dapprima afferma che era lui prima persona a compilare i moduli lavaggi, poi che compilava solo la “brutta copia” e che pertanto la scrittura sui documenti non era sua. Lo stesso Ginetto ..., affermava che a compilare le schede erano dei non meglio “incaricati”, lui provvedeva solo a sottoscriverle “*successivamente*”. Pertanto, può senza dubbio affermarsi che nessuno sa chi materialmente abbia compilato le schede, chiaramente postume agli asseriti lavaggi, senza alcun giustificativo sulla correttezza degli addebiti.

Il teste afferma: “presso il Mercato Bestiame non c’era niente che serviva per disinfettare pertanto non si faceva disinfezione.\ “non vedevo Mai nessuno della Cooperativa Lg”, “c ’erano dei talloncini posati su di un muretto e dopo il lavaggio ognuno si serviva autonomamente, senza effettuare la disinfezione”, “il lavaggio veniva da me effettuato con una canna, non c ’era alta pressione, la canna era malconcia”, “scaricavo la mattina presto, i dipendenti del macello mi dicevano vai di là a lavare il camion”.

Il teste ...: “non ho mai visto nessuno”, “a volte c’era il talloncino, a volte non c’erano talloncini erano appoggiati su di un muretto, ogni titolare lo ritirava autonomamente”, “non avveniva la disinfezione”.

Il teste Ba, supervisore della Cooperativa ... all’epoca dei fatti: “per due o tre mesi non eravamo in possesso dei bigliettini con la dicitura disinfettato, nonostante i solleciti”, alcuni periodi il servizio non ha funzionato per mancanza di carburante; ma soprattutto “quelli che scaricavano delle bestie, potevano usufruire del lavaggio e della disinfezione gratuita su ordine del Comune di Parma; visto che il Macello ormai era chiuso, per attivarne in parte l’attività il Comune pensò di aiutarlo elargendo gratuitamente il lavaggio e la relativa disinfezione solo ed esclusivamente a coloro che avevano usufruito del servizio macellazione”.

Pertanto sulla base di quanto sopra risulta evidente, come ben evidenziato dal Giudice di prime cure, la mancata prova di parte appellante dell’effettuazione del servizio asseritamente reso dalla Cooperativa Lg.

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014. P.Q.M.

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta l’appello e per l’effetto conferma l’impugnata sentenza;
- condanna parte appellante alla rifusione in favore di ciascuna parte appellata delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 1.889,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie determinate nella misura del 15%, ex art. 2 D.M. 55/2014, oneri ed accessori come per legge.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 26 settembre 2017.

Il Consigliere Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Eugenio Briatico dott. Mariapia Parisi